



F.L.



IL DIRIGENTE  
Dott.ssa M. ELISE GAIARDI

## Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./R/OR 1

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Pratica num. 12/XX/2012

<b>M - DG</b>		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. <u>Q35</u>	R.E. <u>YOTIUS</u> <u>16 APR 2013</u>	
UOR	CC	RUO
Funzione <u>16</u>	Macroattività <u>1</u>	Attività
Fascicolo <u>608</u>	Sottofascicolo <u>REPETITIVE</u>	

Al PRESIDENTE della  
Corte Costituzionale  
R O M A

Al sig. MINISTRO  
della Giustizia  
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE  
della Presidenza della Repubblica  
R O M A

Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE  
ANTIMAFIA  
R O M A

All'ISPettorato GENERALE  
del Ministero della Giustizia  
R O M A

V° in Sassari, sfidi  
L'AVVOCATO GENERALE

16 APR 2013

Csm	Roma	15/04/2013
	Protocollo	P 7805/2013

## DISCIPLINA APPLICABILE AGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI CONFERITI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 Aprile 2013, ha adottato la seguente delibera:

### RELAZIONE

#### 1. Il quadro normativo di riferimento e la natura degli incarichi presso la Scuola della magistratura.

Il d.lgs.vo n. 26 del 30 gennaio 2006, emanato a norma dell'art. 1 comma 1° lett. B), l. 25 luglio 2005 n. 15, e poi modificato dalla legge 30 luglio 2007 n.111, ha previsto l'istituzione della Scuola superiore della magistratura.

La Scuola, a mente dell'art. 1 del testo richiamato, *“ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati”*, essa costituisce *“una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato ed autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.”*

L'art. 2 del D.lgs.vo 26/2006 definisce le finalità dell'ente<sup>1</sup>, e gli attribuisce il potere di disciplinare la propria attività con l'approvazione, da parte del comitato direttivo (art.5 ), dello statuto e dei regolamenti interni.

Lo statuto della Scuola – adottato dal Comitato direttivo il 6 febbraio 2012 e modificato il 16 aprile 2012 ed il 30 ottobre 2012 – all'art. 16 stabilisce che *“Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola si avvale di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari ed avvocati con comprovata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, individuati dal comitato direttivo secondo quanto previsto dal regolamento, per i compiti da questo previsti o delegati dai responsabili di settore”*.

In attuazione delle previsioni statutarie, il 2 aprile 2012 il Comitato direttivo ha adottato il *“Regolamento per la formazione dell'albo dei docenti e l'individuazione dei collaboratori”* che

<sup>1</sup> “1. La Scuola é preposta:

- a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
- b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
- c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
- d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;
- e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- f) alle attività di formazione decentrata;
- g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
- h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
- i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
- m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;
- n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
- o) alla collaborazione, alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

Csm	Roma	15/04/2013
	Protocollo	P 7805/2013

individua le principali figure di collaboratori esterni nelle attività didattiche. Si tratta dei docenti iscritti all'albo (sezione prima), degli esperti formatori (sezione seconda), dei tutori dei magistrati in tirocinio ordinario (sezione terza). Tutti i soggetti indicati sono scelti tra coloro che abbiano fatto pervenire la propria disponibilità all'iscrizione dell'albo dei docenti istituito presso la Scuola. Nell'albo possono essere iscritti magistrati, anche a riposo, docenti universitari anche a riposo, avvocati di comprovata qualificazione, nonché altri esperti qualificati.

Lo statuto definisce in maniera specifica le funzioni degli esperti formatori all'art.9, affermando che *“gli esperti formatori collaborano con i responsabili di settore nella determinazione del contenuto e delle metodologie dell'offerta didattica generale e dei singoli incontri di formazione rientranti nell'obbiettivo didattico, nell'individuazione dei docenti da proporre al Comitato direttivo, nella raccolta del materiale didattico, nel coordinamento dei corsi ed in ogni altro compito loro demandato dai responsabili del settore competente”*.

I tutori dei magistrati in tirocinio ordinario, invece, *“assicurano l'assistenza didattica ai magistrati in tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata; curano lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento, esercitazioni pratiche ed altre soluzioni metodologiche individuate dal Comitato direttivo; collaborano con i responsabili di settore e gli esperti formatori nella sessione presso la Scuola”* (art.11).

Secondo la consolidata elaborazione consiliare, la formazione professionale permanente dei magistrati rappresenta, ad un tempo, espressione e garanzia dei valori costituzionali di autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

L'esistenza di un collegamento diretto tra le attività didattiche di promozione di elevati livelli di professionalità dei magistrati e le prerogative di tutela e garanzia dell'autonomia ed indipendenza della magistratura affidate al Consiglio superiore della magistratura è senza dubbio affermazione da tempo condivisa, confermata dalla stessa struttura normativa istitutiva della Scuola della magistratura che ha previsto alcune prerogative di nomina e di interazione dell'organo di autogoverno con il nuovo ente preposto alla formazione<sup>2</sup>.

E' quindi opportuno che le attività della Scuola (docenza, assistenza, elaborazione ed attuazione di progetti formativi per i magistrati) vedano una sensibile partecipazione del personale di magistratura.

All'inquadramento giuridico della condizione professionale dei magistrati che si occupano dell'espletamento delle attività didattiche presso la Scuola della magistratura non è, però, dedicata alcuna disciplina specifica, primaria o secondaria.

A tal riguardo, sembra coerente sotto il profilo dell'inquadramento sistematico di tali attività ricondurle nell'alveo della categoria degli incarichi extragiudiziari, in ragione della completa autonomia formale, giuridica ed operativa, riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, pur nell'inevitabile ed imprescindibile complementarità degli interessi perseguiti in ambito formativo da Scuola e CSM.

Tale premessa consente di dare piena attuazione alla volontà legislativa che ha istituito la Scuola come soggetto indipendente nella struttura e nelle opzioni formative, pur garantendo un collegamento con l'organo di autogoverno nella procedura di nomina dei componenti del Comitato Direttivo, nonché nella indicazione di linee guida per la formazione permanente dei magistrati e di direttive di indirizzo per quella dei magistrati ordinari in tirocinio.

La stretta interconnessione funzionale tra l'azione della Scuola e quella del CSM in tema di formazione comporta un particolare *favor* da parte dell'organo di autogoverno per gli incarichi didattici e formativi presso la Scuola Superiore della Magistratura, che si traduce, tra l'altro,

<sup>2</sup> Secondo la legge, il Consiglio nomina la maggioranza dei componenti del Comitato direttivo (art.6), propone annualmente le linee programmatiche per l'attività didattica, e riceve dallo stesso Comitato una relazione annuale in ordine all'attività posta in essere (art. 5). Inoltre il Consiglio superiore determina le modalità di svolgimento delle sessioni presso la Scuola del tirocinio dei magistrati di nuova nomina (art. 18) e riceve le relazioni redatte all'esito dello stesso (art.22).

Csm	Roma	15/04/2013
	Protocollo	F 7805/2013




nell'estrema semplificazione della procedura di autorizzazione, pur necessaria in ragione della premessa natura extragiudiziaria di essi.

Le norme che regolamentano la fattispecie in linea generale, nell'ambito del potere delle pubbliche amministrazioni di autorizzare l'espletamento di incarichi extragiudiziari, sono:

- l'art. 16, comma 2, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che stabilisce che i magistrati non possono assumere incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

- l'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", che costituisce il fondamento normativo dell'istituto ed è stato poi oggetto di ampia ed articolata disciplina secondaria del C.S.M., il quale stabilisce che "*i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*". La stessa norma, al comma 10, stabilisce che "*L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa*".

Di tale ultima norma, in maniera ormai univoca e costante, la giurisprudenza amministrativa (da ultimo Cons. di Stato n. 1732/2010) ha stabilito l'applicabilità al personale di magistratura.

Dalla lettura di essa, a riprova della correttezza della premessa sistematica operata, emerge che la fattispecie dell'incarico extragiudiziario postula la diversità tra ente di appartenenza del prestatore d'opera ed ente che intende avvalersene per incarichi specifici, coprendo tutte le ipotesi nelle quali possa leggersi tale diversità e ciò a prescindere da qualsiasi analisi sulla natura dell'interesse che alimenta l'incarico extragiudiziario, che ben può essere anche comune – come nel caso della formazione – ad ente conferente ed amministrazione di appartenenza.

Nel caso degli incarichi da svolgersi presso la Scuola della Magistratura non si giustificano le cautele, derivanti da vari ordini di ragioni, alla base della disciplina prevista dalla circolare sugli incarichi extragiudiziari n.19942 del 3.8.2011, delibera 27.7.2011, poiché per l'attività della Scuola sussiste una pacifica e pregiudiziale valutazione ordinamentale di coerenza con i compiti e le attribuzioni del personale di magistratura, nonché con gli obbiettivi del CSM, ed è in radice escluso ogni rischio di compromissione dei valori di imparzialità ed autonomia della funzione giurisdizionale a causa dell'impegno didattico presso l'ente nazionale per legge incaricato della formazione professionale dei magistrati.

Tali ragioni consentono dunque una disciplina autorizzatoria "privilegiata", più snella e veloce, idonea a valorizzare lo specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati ed a garantire alla Scuola la possibilità di svolgere con efficacia i propri compiti utilizzando personale appartenente alla magistratura, necessariamente coinvolto nelle sue attività in modo costante e significativo.

## **2. Linee guida della disciplina.**

Anche se gli incarichi conferiti a magistrati dalla Scuola della magistratura sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore, tale autorizzazione, come detto, si è ritenuto possa essere concessa in forma decisamente semplificata in ragione del *favor* riconosciuto ad essi dall'autogoverno e in virtù della natura dell'ente conferente, nonché dell'assenza di profili di controindicazione derivanti da pericoli di compromissione dei valori di imparzialità ed autonomia della funzione giurisdizionale, insussistenti per definizione nel caso di tali attività extra funzionali.

Si sono individuate, pertanto, due linee di intervento distinte, nell'ambito della vigente circolare sugli incarichi extragiudiziari: l'una, per gli incarichi di "docente" ed "esperto formatore"; l'altra per l'incarico di "tutor" in ragione delle diversità dei compiti e dell'impegno, assai contenuto per i primi, richiesto al magistrato incaricato.

### **2.1 Docenti ed esperti formatori.**

Csm	Roma	15/04/2013
	Protocollo	P 7805/2013

FLI

Si è stabilita (cfr. art.15 bis) una forma di autorizzazione preventiva rispetto al concreto atteggiarsi dell'incarico, collegata all'inserimento del nominativo nell'Albo dei docenti, previsto normativamente e costituito presso la Scuola, in ragione della valutazione di compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 6.1<sup>3</sup> della vigente circolare sugli incarichi, valutazione che nel caso di specie è ispirata alla valorizzazione dello specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine, la Scuola comunica al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e gli eventuali aggiornamenti allo scopo di consentire la preventiva verifica delle condizioni di cui ai paragrafi da 6.3 a 6.6 della medesima circolare in tema di incarichi extragiudiziari (relative alla sussistenza di procedimenti o condanne disciplinari o penali ovvero di provvedimenti di trasferimento ex art.2 L.G.). Gli esiti devono essere comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto formatore che venissero loro conferiti dalla Scuola, salvo quanto previsto al paragrafo 15 ter.

In quest'ultima disposizione viene prevista, infatti, la procedura da espletarsi una volta concretamente conferito l'incarico già autorizzato, stabilendo che l'effettivo conferimento degli incarichi di docente ed esperto formatore ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato dalla Scuola sia al CSM sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato svolge le proprie funzioni, allo scopo comunque di informare l'organo di autogoverno e il dirigente, del concreto atteggiarsi dell'incarico.

Si propone altresì una procedura eventualmente attuabile in caso di motivi ostativi rappresentati dal capo dell'ufficio (espressamente chiarendo che in mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico può avere luogo), il quale, entro sette giorni, deve comunicarli al designato e al CSM. Sui rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede, entro i quindici giorni successivi, alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente già concessa ex par.15 bis.

Il C.S.M. provvede d'ufficio, invece, alla revoca dell'autorizzazione già concessa, qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostative all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dei paragrafi da 6.3 a 6.6, con ciò prevedendo la costante attualizzazione dei dati conosciuti su procedimenti disciplinari, penali o ex art.2 L.G. anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo par. 15 ter.3. Con tale ultima norma, infatti, si regolamentano le ipotesi di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione dei designati, per le quali si prevede che l'incarico potrà essere svolto, sotto la diretta responsabilità del magistrato incaricato in relazione alle valutazioni di compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola darà comunicazione al Consiglio superiore

<sup>3</sup> 6.1. L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

a) le esigenze di servizio, atteso che efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all'ufficio; di talché occorre verificare che gli incarichi possano espletarsi compatibilmente con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie;

b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia.

Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca e attività ad esse assimilabili) non esclude valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, anche se di natura pubblica. Il C.S.M. valuta le suddette esigenze tenendo particolarmente conto del parere espresso sia dai Dirigenti sia dai Consigli giudiziari ovvero dal Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Il C.S.M. valuta, pertanto, l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Tiene anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto conferente.

Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione, il C.S.M. prende, altresì, in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultano ancora in corso di svolgimento. Si tiene, inoltre, conto degli incarichi, oggetto di separata istanza di autorizzazione, per i quali è in corso l'istruttoria da parte del Consiglio.

<i>Csm</i>	Roma	15/04/2013
	Protocollo	P 7805/2013



F U



dell'avvenuta sostituzione. Ciò perché, pur salvaguardando le esigenze di celerità della nomina di un docente o di un esperto formatore, in sostituzione di altro impedito, mediante la possibilità da parte del magistrato chiamato alla sostituzione di svolgere l'incarico a prescindere dal decorso dei sette giorni previsti in via ordinaria per eventuali rilievi, viene comunque fatta salva l'esigenza che il dirigente sia informato dell'assenza e che il magistrato sia responsabilizzato in ordine ad essa.

## 2.2 I Tutor per il tirocinio dei magistrati ordinari.

Si è stabilito che l'autorizzazione all'incarico di tutor per il tirocinio dei magistrati ordinari presso la Scuola è rilasciata secondo la procedura semplificata di cui ai parr.11, 12 e 13 della circolare, con l'ulteriore indicazione, volta a snellire ancor più la procedura, che alla domanda, redatta sul modulo disponibile sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it), dovranno essere allegati soltanto: l'atto di designazione (indicante durata, modalità e luogo di svolgimento dell'incarico); l'autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o ex art. 2 L.G. n. 511/46, ovvero non sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale norma; il parere motivato del dirigente dell'ufficio secondo i termini e le modalità di cui alla lettera h) del paragrafo 12.4; la dichiarazione su eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato ed al suo ufficio, nei quali la Scuola Superiore della magistratura (ente, rappresentante legale o componenti del comitato direttivo) sia stata o sia parte; l'impegno orario derivante dallo svolgimento di ogni altro incarico, diverso dall'insegnamento richiesto, espletato nel corso del medesimo anno solare. Viene pertanto ridotta la portata dell'allegazione documentale richiesta anche dalla stessa procedura semplificata ordinaria in ragione della non necessità di operare valutazioni sulla natura giuridica dell'ente conferente l'incarico e sul compenso (standardizzato e già comunicato dalla Scuola al CSM in linea generale).

Il parere del capo dell'ufficio è necessario in ragione della prevista necessità - ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Nuovo regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari" adottato con delibera del 13.6.2012 - di un vero e proprio esonero dall'attività giudiziaria conseguente all'impegno assorbente e delicato di dover seguire il tirocinio dei MOT nella sede di Scandicci per due settimane consecutive e dovrà essere motivato con riferimento specifico a detto esonero dall'attività giudiziaria rappresentando le eventuali circostanze ostative "dipendenti da specifiche esigenze organizzative non altrimenti fronteggiabili", così come indicato dalla norma citata collocata nell'ambito della disciplina del tirocinio. Da un lato, infatti, deve garantirsi la funzionalità dell'ufficio, dall'altro, così come già desumibile dalle determinazioni del Consiglio in sede di approvazione del Nuovo Regolamento per il tirocinio, la Scuola deve poter fruire di ogni risorsa utile al raggiungimento ottimale dei propri obiettivi formativi e, pertanto, deve veder limitate le proprie scelte in ordine all'individuazione dei magistrati coinvolti attivamente nella formazione solo in presenza di "specifiche esigenze organizzative" connotate dal carattere della assoluta non fronteggiabilità con modalità diverse da quelle che vedono il coinvolgimento del magistrato chiamato al ruolo di tutor.

Si è previsto che gli incarichi di tutor non possano essere conferiti a magistrati titolari di incarichi direttivi o semidirettivi, per i quali la funzione organizzativa alla quale sono specificamente preposti renderebbe disfunzionale l'allontanamento dall'ufficio in periodi non ricompresi tendenzialmente in quello feriale.

## 2.3 La partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Pur trattandosi di attività non rientrante nel concetto di "incarico", nella normativa in esame si è ritenuto opportuno inserire una previsione specifica relativa alla partecipazione dei magistrati, in qualità di discenti, all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Al riguardo si è precisato che l'ammissione dei magistrati ai corsi o stage di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione, ma è semplicemente comunicata al Consiglio Superiore ed al dirigente dell'ufficio

Csm	Roma	15/04/2013
	Protocollo	P 7805/2013

F.L.

di appartenenza, oltre che al magistrato, dalla Scuola stessa, all'evidente fine di consentire agli interessati ed agli uffici l'adozione degli opportuni interventi organizzativi.

Il magistrato, in caso di impedimento alla partecipazione, dovrà darne comunicazione al dirigente e alla Scuola, mentre, all'esito dell'attività, l'effettiva partecipazione sarà comunicata al CSM da parte della Scuola per consentire gli adempimenti in ordine al fascicolo personale, indispensabili per le valutazioni sulla professionalità (cfr. artt. 11 co. 1 lettera d) del d.lgs. n.160 del 2006 e 25 co. 1 del d.lgs. n.26 del 2006<sup>4</sup>), ovvero rilevanti ai fini della partecipazione a concorsi e interpellati.

Per offrire una soluzione certa all'ipotesi, senza dubbio remota ma comunque possibile, di conflitto tra esigenze dell'ufficio e istanza di partecipazione formativa del magistrato, si è previsto altresì che, nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi gravi ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività di formazione della Scuola alla quale sia stato ammesso, ed esse ovviamente non siano state già rilevate dallo stesso magistrato interessato, ne dà immediata e motivata comunicazione al Consiglio Superiore e al magistrato. Entro i 7 giorni successivi il magistrato può proporre osservazioni. Il CSM delibera dandone comunicazione agli interessati.

E'auspicabile, peraltro, che dirigenti e magistrati interessati operino congiuntamente per la risoluzione di qualsiasi problematica che possa offrire profili di interferenza con la partecipazione all'attività formativa, nell'ottica di garantire la crescita professionale del magistrato mediante la costante e doverosa attenzione alla formazione, nonché in attuazione del disposto del comma 3 dell'art.25 del d.lgs.n.26 del 2006 che, con il leggibile obiettivo di valorizzare al massimo la formazione costante dei magistrati, ha espressamente previsto che il periodo di partecipazione all'attività di formazione gestita dalla Scuola sia considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

**Alla Circolare n.19942 del 3.8.2011 delibera del 27.7.2011 sono apportate le seguenti modifiche.**

**Sono aggiunti i Capi:**

**15 bis. Incarichi extragiudiziari presso la Scuola superiore della magistratura.**


**15 bis.1.** In ragione della completa autonomia formale giuridica ed operativa riconosciuta dalla legge alla Scuola Superiore della Magistratura, anche gli incarichi da essa conferiti a magistrati, in quanto estranei all'esercizio delle funzioni giudiziarie in senso stretto, sono soggetti ad autorizzazione da parte del Consiglio Superiore.

**15 bis.2.** La compatibilità dell'incarico con i criteri indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 6.1 è valutata valorizzando lo specifico interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione professionale dei magistrati. A tal fine la Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore i nominativi dei magistrati iscritti all'albo dei docenti e ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni di cui ai paragrafi da 6.3 a 6.6, i cui esiti vengono comunicati alla Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i magistrati inseriti nell'albo si intendono preventivamente autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto

4 Ai sensi dell'art. 11. comma 1 lett. d) del d.lgs.n. 160 del 2006, "l'impegno e' riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico". Ai sensi dell'art. 25 comma 1 del d.lgs. n.26 del 2006, "Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4". Ai sensi dell'art. 25 comma 4 del d.lgs. n.26 del 2006, "Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale".



<i>Csm</i>	Roma	15/04/2013
	Protocollo	P 7805/2013



formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla Scuola, salvo quanto previsto al paragrafo 15 ter.

### **15 ter Incarichi di docente e di esperto formatore presso la Scuola della Magistratura**

**15 ter.1** L'effettivo conferimento dell'incarico di docente o di esperto formatore da parte della Scuola ai magistrati in servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM sia al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato presta servizio.

**15 ter.2** Entro sette giorni il capo dell'ufficio comunica eventuali motivi ostativi al magistrato designato e al CSM. In mancanza di comunicazioni l'espletamento dell'incarico già autorizzato ai sensi del par.15 bis può aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo dell'ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi quindici giorni alla eventuale revoca dell'autorizzazione preventivamente concessa.

A ciò, il C.S.M. provvede anche d'ufficio qualora rilevi il sopravvenire di circostanze ostative all'effettivo espletamento dell'incarico ai sensi dei paragrafi da 6.3 a 6.6., anche nei casi di sostituzione d'urgenza ai sensi del successivo par. 15 ter.3.

**15 ter.3** In caso di incarichi conferiti in via d'urgenza dalla Scuola per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti, di magistrati già designati, l'incarico potrà essere svolto dal magistrato chiamato alla sostituzione sotto la sua diretta responsabilità in ordine alla compatibilità dell'assenza con esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza e previa comunicazione al capo dell'ufficio; la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l'avvenuta sostituzione.

### **15 quater. Incarichi di tutor per il tirocinio dei magistrati ordinari presso la Scuola**

**15 quater.1** L'autorizzazione all'incarico di tutor per il tirocinio dei magistrati ordinari presso la Scuola è rilasciata secondo la procedura semplificata di cui ai parr. 11, 12 e 13 della presente circolare, con le seguenti precisazioni :

La domanda, redatta sul modulo disponibile sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it), deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Atto di designazione che indichi durata, modalità e luogo di svolgimento dell'incarico;
- b) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio ai sensi della seconda parte del primo capoverso dell'articolo 2 R.G. 511/46, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale norma;
- c) parere motivato del dirigente dell'ufficio secondo i termini e le modalità di cui alla lettera h) del paragrafo 12.4;
- d) dichiarazione su eventuali procedimenti trattati nell'ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato ed al suo ufficio, nei quali la Scuola Superiore della magistratura (ente, rappresentante legale o componenti del comitato direttivo ) sia stata o sia parte;
- e) impegno orario derivante dallo svolgimento di ogni altro incarico, diverso dall'insegnamento richiesto, espletato nel corso del medesimo anno solare.

Il parere del capo dell'ufficio deve essere motivato con riferimento all'esonero dall'attività giudiziaria -previsto dall'art. 12 comma 3 del Nuovo regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari adottato con delibera del 13.6.2012- rappresentando eventuali circostanze ostative dipendenti da specifiche esigenze organizzative non altrimenti fronteggiabili.

Gli incarichi di tutor non possono essere conferiti a magistrati titolari di incarichi direttivi o semidirettivi.

### **15 quinquies. Partecipazione all'attività formativa organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura**

<i>Csm</i>	Roma	15/04/2013
	Protocollo	P 7805/2013



F.L.

L'ammissione dei magistrati ai corsi o stage di formazione organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore ed al dirigente dell'ufficio di appartenenza, oltre che al magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al dirigente e alla Scuola eventuali ragioni di impedimento alla partecipazione; all'esito dell'attività, l'effettiva partecipazione è comunicata con riguardo a ciascun magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per l'aggiornamento del fascicolo personale. Solo nel caso in cui il capo dell'ufficio ravvisi gravi ragioni di servizio ostative alla partecipazione del magistrato all'attività formativa ne dà immediata e motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni successivi può rivolgersi al consiglio giudiziario. Avverso la decisione del consiglio giudiziario il dirigente e il magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che delibera, dandone comunicazione agli interessati.

**Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.**

**Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.**

■ Per il SEGRETARIO GENERALE  
 II VICE SEGRETARIO GENERALE  
 (Marco Patarnello)

